



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 19-09-2013

Oggetto:	REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE.
----------	--

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciannove**, alle ore **20:00** del mese di **settembre** nel Comune di Melilli nella solita sala delle adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** di **Primaconvocazione** in seduta **Pubblica** nelle persone dei signori:

SORBELLO GIUSEPPE	P	MAGNANO ANGELO	P
MAGNANO MASSIMO	P	CANNELLA TOMMASO	P
SBONA SALVATORE	P	COCO VINCENZO	P
CARTA GIUSEPPE	P	SCOLLO PIETRO	P
CARUSO MIRKO	P	GIAMPAPA GIUSEPPE	P
RUSSO ALFREDO	P	ANNINO ANTONIO	P
LA ROSA SALVATORE	P	GALLO E. SALVATORE	A
MIDOLO SALVATORE	A	CASTRO GIUSEPPE	P
GIGLIUTO SEBASTIANO	P	DI DATO PAOLO	P
RIBERA SEBASTIANO	P	SCOLLO ANTONINO	P

PRESENTI N. 18 - ASSENTI N. 2

Assume la presidenza il **SORBELLO GIUSEPPE** che assistito dal VICE SEGRETARIO **Dott. STEFIO GIUSEPPE** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 8 dell'O.d.G prot. n. 16419 del 12/09/13, avente oggetto: **“REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE”**.

Introduce l'argomento il Presidente evidenziando che la proposta porta il parere favorevole espresso dall'Ufficio e della Commissione Consiliare.

In mancanza di interventi, il Presidente passa alla votazione della proposta e si ha il seguente risultato, accertato dagli scrutatori e proclamato dallo stesso:

- Presenti n. 18 (è entrato in precedenza il Cons. Gallo, ed è uscito il Cons. Castro)
- Votanti n. 18
- Voti favorevoli n. 18
- Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di adozione del regolamento di cui al citato punto dell'O.d.G.;

DATO ATTO CHE la suddetta proposta è stata esitata favorevolmente dalla IV Commissione Consiliare, giusta verbali n. 17 del 07/06/13, n. 18 del 12/06/13, n.19 del 19/06/13, n. 20 del 24/06/13 e n. 21 02/07/13;

VISTO ed esaminato il Regolamento di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 53 della Legge 142/90, come recepito con L.R. n. 48/91;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 30/00;

VISTO il D. Lgs. 267/00;

VISTO il D.Lgs. 03/04/06 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. nn. 44/91 e 23/97;

PROCEDUTOSI in precedenza alla votazione sul Regolamento, e avendosi ottenuto il seguente esito, accertato dagli scrutatori della seduta e proclamato, sul Regolamento, dal Presidente:

- Presenti n. 18 (è entrato in precedenza il Cons. Gallo, ed è uscito il Cons. Castro)
- Votanti n. 18
- Voti favorevoli n. 18

Quindi, con voto unanime

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva **“IL REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E**

FELINA A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA L'UOMO E L'ANIMALE”;

DI DICHIARARE il predetto Regolamento, che si compone di n. 27 articoli, parte integrante e sostanziale della presente;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile di settore non appena divenuta esecutiva, nonché copia alla Segreteria Comunale da destinare alla raccolta dei Regolamenti;

IL PRESENTE Regolamento, ai sensi dell'art. 197, comma 2° dell'O.R.EE.LL., verrà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore alla relativa scadenza.

Sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to SORBELLO GIUSEPPE

Il Consigliere Anziano
F.to Dott. SBONA SALVATORE

II VICE SEGRETARIO
F.to Dott. STEFIO GIUSEPPE

Ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.L.vo del 18/08/00, n°267 attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale

- **VISTI** gli atti d'ufficio;
- **VISTO** lo statuto comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).
(Reg. Pub. N.)

Melilli, lì

IL MESSO COMUNALE

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. CESARIO FEDERICO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune per 15 giorni consecutivi dal al ;
e che la stessa **è divenuta esecutiva il** in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*)

Melilli, lì

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. STEFIO GIUSEPPE



COMUNE DI MELILLI

(Provincia di Siracusa)

Comando di Polizia Municipale

**REGOLAMENTO FINALIZZATO A TUTELARE IL
BENESSERE DELLA POPOLAZIONE CANINA E
FELINA PRESENTE NEL TERRITORIO DEL
COMUNE E A DISCIPLINARE LA CONVIVENZA TRA
L'UOMO E L'ANIMALE.**

PREMESSA

- Il presente Regolamento è finalizzato a tutelare la salute pubblica ed il benessere degli animali presenti nel territorio , favorendo la corretta convivenza tra l'uomo e l'animale e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile alle proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, al fine di contenere il problema del randagismo nel territorio del Comune di Melilli.
- Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
- Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
- Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art.1 Definizioni

- Il presente Regolamento si applica agli animali d'affezione che si trovano o dimorano anche temporaneamente ed in transito nel territorio del Comune di Melilli.
 - Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
 - Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private.
 - L'Ente promuove il controllo del randagismo in stretto coordinamento con gli altri Enti Locali, Enti Pubblici, l'Azienda Sanitaria Locale, l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Siracusa, e le Associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani, dei gatti e di ogni altro animale d'affezione ed il loro rapporto con l'uomo.
- Normativa di riferimento:
1. Il **Testo Unico delle Leggi Sanitarie e D.P.R. 31 marzo 1979** che conferiscono al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico;
 2. Il **Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, artt. 17, 18 ed art. 24** che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario

competente qualsiasi concentramento di animali ed **art. 83 e seguenti** dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica;

3. **Gli Artt. 823 e 826 del Codice Civile** sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Norme relative alla protezione degli animali da compagnia;
4. La **Convenzione Europea** per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il **13 novembre 1987** riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare ;
5. La **Legge 14 agosto 1991, n. 281** in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
6. La **Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15** "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizioni in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione;
7. Il **DPCM 28 febbraio 2003, n. 358** "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy" che detta norme per la tutela del benessere degli animali;
8. La **Legge 189/2004** "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
9. **Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7** "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. n. 15/2000";
10. **La Dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978;**
11. **Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008** "Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina";
12. **Decreto Assessoriale 13 dicembre 2007** (Assessorato della Sanità) – linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali.;

13. **Ordinanza del Ministero del Welfare** contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
14. **Ordinanza Sindacale n.760/P.M. del 16 marzo 2000** concernente la tutela delle specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità che detta disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;
15. **Ordinanza Sindacale n. 24033 del 21 novembre 2001** che tutela la salute pubblica della comunità cittadina per mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano sensibilizzando il dovere civico sull'uso e il rispetto degli spazi pubblici;
16. **Ordinanza Sindacale n. 24872 del 9 dicembre 2008** concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina nel territorio del Comune di Melilli e frazioni di Villasmundo e Città Giardino;

ISTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE

Art.2

Competenze del servizio comunale

- L'Ente attraverso il Servizio Sanità provvede:
 - Alla prevenzione del randagismo
 - Alla promozione di campagne di sensibilizzazione
 - A ridurre il fenomeno dell'abbandono
 - A quanto è necessario per l'attuazione del presente regolamento e delle leggi collegate.
- Attraverso tale Servizio il Comune si adopera:
 - Ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani in strutture pubbliche gestite direttamente o tramite convenzione con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani;
 - Alla realizzazione, ove possibile, del Canile Comunale o intercomunale e la sua gestione;
 - Alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati nelle strutture;
 - A collaborare con i servizi veterinari;
 - A garantire la sterilizzazione dei cani **e dei gatti**;
 - Alla creazione di una coscienza del rispetto nei confronti degli animali e delle loro caratteristiche anche etologiche tramite campagne di educazione sanitaria e ambientale;
 - All'applicazione di tutta la normativa di riferimento;

- All'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 31.03.79 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamento generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- Prendersi cura dei cani incidentati.

ANAGRAFE CANINA

Art.3

Servizio di anagrafe canina

- E' istituito presso il Comune il servizio di anagrafe canina;
- Il servizio è gestito assieme all'AUSL n. 8 di Siracusa tramite i competenti servizi del Distretto Veterinario di Siracusa;
- Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cane residente nel Comune o ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, è obbligato a farne iscrizione all'Anagrafe Canina entro il **6° mese** di vita dell'animale. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare registrare il cane ai fini dell'anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- L'adempimento di cui al superiore comma, quale atto medico veterinario, deve essere effettuato o da personale veterinario del distretto sanitario di Siracusa o da veterinari libero professionisti, appositamente autorizzati;
- Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data in entrata in vigore del presente Regolamento;
- All'atto della identificazione a mezzo microchip i dati identificativi dell'animale e del proprietario verranno inseriti negli appositi elenchi dell'Anagrafe Canina a cura dell'Az. A.U.S.L. n. 8, Distretto Veterinario di Siracusa. Al possessore o detentore dell'animale verrà consegnata una copia della scheda compilata contenente l'indicazione del codice assegnato. Tale codice viene impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare, che contiene in memoria il Codice Identificativo;
- I tatuaggi apposti in precedenza sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati;
- I proprietari di cani o detentori provenienti da altre Regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di identificazione e che acquistino la residenza

nel Comune di Melilli o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'Azienda A.U.S.L. n. 8, restando validi i contrassegni già apposti.

Art.11

Reimmissione

- L'eventuale reimmissione in libertà, che avverrà comunque affidando l'accudimento dell'animale ad un'Associazione di volontariato o persona volontaria, a cura di operatori specializzati individuati dall'Amministrazione Comunale sarà preceduta da un controllo sanitario e avverrà nel punto in cui è avvenuta la cattura o in altro luogo più idoneo per la messa in sicurezza e l'accudimento dell'animale.
- Operatori incaricati dall'Amministrazione Comunale verificheranno, nei giorni immediatamente successivi alla reimmissione in libertà, che non vi siano problemi relativi al reinserimento del soggetto sterilizzato nella colonia di provenienza, con particolare riguardo all'autosufficienza nell'approvvigionamento del cibo ed acqua.
- Gli operatori di cui al precedente comma possono essere individuati fra gli iscritti ad Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo, **d'intesa e/o attinti dall'elenco comunale previsto dal comma 2 art.7.**

Art.12

Rinvenimento cani incidentati

- Chiunque rinvenga cani feriti o incidentati deve fare apposita e tempestiva segnalazione al Comando di Polizia Municipale. La Polizia Municipale constata l'accaduto e può fare intervenire la Ditta incaricata al trasferimento dell'animale presso il canile convenzionato dove saranno prestate le cure del caso.
 - a. La denuncia redatta dal soggetto promotore dell'intervento in duplice copia va consegnata alla Polizia Municipale.
 - b. Nel caso di decesso, per il procedimento inerente lo smaltimento della carcassa, sarà attivata la Ditta preposta.
 - c. Le spese per lo smaltimento e per le cure sono a carico del Comune solo ed esclusivamente nel caso di cani randagi senza padrone.
 - d. Il Comune non procederà in nessun caso al rimborso di spese a privati e/o a veterinari privati, qualora non siano state seguite le procedure descritte ai superiori commi.

Art.13

Affido temporaneo

- Il cane vagante senza padrone, microchippato a cura del servizio veterinario, può essere dato in affidamento temporaneo ai cittadini che ne facciano richiesta.
- L'affido temporaneo può avvenire per:
 - a. Cuccioli abbandonati;
 - b. Cani sterilizzati;
 - c. Cani vaganti senza padrone.
- Il Comune si impegna a provvedere alla sterilizzazione dell'animale mediante il servizio ASL o mediante medici veterinari liberi professionisti in convenzione.
- Il Comune vigila sul buon mantenimento e sulla cura dell'animale affidato anche a mezzo delle Associazioni animaliste presenti sul territorio, giusta stipula di apposito protocollo.

Art.14

Affido definitivo

- L'affido definitivo può avvenire su richiesta del cittadino in forma definitiva dopo 15 giorni continuativi di permanenza nella struttura e/o dopo 15 giorni dall'affido temporaneo e solo a persone che dimostrano di essere amanti degli animali.
- L'istanza di affido deve essere redatta in forma scritta dal richiedente e consegnata presso l'Ufficio di P. M..
- L'esito dell'istanza è comunicato in forma scritta e l'affidatario deve ritirare il cane entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Per ogni cane affidato viene concesso un voucher "una tantum", con possibilità di rateizzazione in due tranches, spendibile per l'occorrenza al mantenimento del cane. Gli incentivi alle adozioni sono erogati attraverso forniture o buoni per l'acquisto di generi alimentari, prestazioni sanitarie o altre forme di agevolazioni, escludendo l'erogazione diretta di denaro al detentore dell'animale o beneficiario.
- L'Amministrazione Comunale di Melilli ogni anno, in fase di stesura del bilancio di previsione, destina una somma per incentivare l'affido di cani randagi a cittadini residenti nel territorio comunale. Con separato atto stabilisce l'importo da destinare alle finalità in oggetto.
- Il cane prescelto deve essere consegnato solo se già microchippato dal veterinario dell'A.S.L., unitamente all'attestazione riportante il cronologico di identificazione nonché alla certificazione veterinaria comprovante lo stato di salute dell'animale.
- Nel caso di morte accidentale o per malattie del cane, l'ammontare del contributo è pari ai giorni di affido.

- La distruzione della carcassa deve avvenire a norma di legge e le spese sono a carico dell'affidatario.

Art. 15

Cane collettivo e/o di quartiere

- E' definito cane collettivo e/o di quartiere quel cane che vive in un rione in cui gruppi di persone o volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche riconosciute a livello nazionale o comunale, dichiarano di accettare l'animale fornendogli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di polizia veterinaria ex D.P.R. n.320/54 e dall'art.672 del C.P.
- Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite dal servizio Comunale, in accordo con le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali operanti sul territorio. Queste ultime propongono al servizio **Comunale** il riconoscimento dei singoli animali dei quali si assumono l'onere della gestione, attraverso la rete dei volontari e cittadini animalisti.
- I cani di quartiere devono essere tutti iscritti all'anagrafe canina e microchippati a nome del Comune, e reimmessi sul territorio provvisti di collarino recante l'iscrizione "Comune di Melilli".
- L'onere del mantenimento del cane di quartiere grava su volontari, associazioni e gruppi di cittadini che si prendono cura dei cani.
- Il trasferimento del cane di quartiere al Rifugio per il ricovero è previsto nei casi di morsicatura accertata, in caso di cambiamento di carattere o per sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona, ovvero per comprovati motivi igienico-sanitari secondo le disposizioni normative vigenti.

DIRITTI E DOVERI DEI PROPRIETARI DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art.16

Doveri dei proprietari dei cani

- Guinzaglio e museruola:
 - a) I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, devono essere condotti con guinzaglio non estensibile;
 - b) Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio;
 - c) Nelle aree appositamente attrezzate per cani, entro i limiti dei luoghi privati purchè non aperti al pubblico e purchè detti luoghi siano

opportunatamente recintati, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e/o detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola;

- d) Ai cani muniti di guinzaglio non estendibile accompagnati dal proprietario o da altro detentore, che deve comunque portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico ove non sia espressamente vietato mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione del divieto di accesso ai cani;
- e) Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a euro 150,00. L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del ministero della salute del 12.12.2006 e dai proprietari di cani pericolosi.
- f) Sono esonerati all'obbligo della museruola i cani quando utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di pet therapy. Sono altresì temporaneamente esonerati all'obbligo della museruola i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, previa certificazione veterinaria che ne indichi il periodo di esenzione e che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la personale responsabilità del proprietario e/o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari del caso;
- g) I conduttori devono essere in ogni caso in grado di trattenere i cani in rapporto alla razza ed alle caratteristiche individuali dell'animale.

■ Particolari situazioni:

- a) E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendono ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dell'attività per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale;
- b) E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole;
- c) E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro;
- d) E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore;

- e) Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari ed in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali.
E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici;
 - f) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi a) e c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00;
 - g) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi b), d) ed e) del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00;
 - h) In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi ed i giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani su camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.
- Il proprietario o il detentore del cane deve assicurare all'animale i seguenti requisiti minimi di benessere:
- a) La cuccia o quant'altro deve essere rialzata dal suolo ove gli animali possono proteggersi dalle intemperie, dal freddo o dal sole diretto;
 - b) Per i cani custoditi in aree recintate lo spazio riservato all'animale per proteggersi dalle intemperie dovrà essere adeguato alla taglia dell'animale. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4 (quattro);
 - c) Se il cane è tenuto legato, i mezzi e i contenimento e dei luoghi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - Collare non di tipo scorsoio.
 - Assenza sporgenze, rami, angoli, muri, nel raggio di azione del cane, onde impedire che si impigli causandosi l'impiccagione.
 - Lunghezza della catena proporzionata al raggio di movimento dell'ambiente ospitante. La maglia della catena deve essere correlata alla mole del cane, per facilitarne i movimenti. E' precluso l'uso di corde e di cavi di acciaio. La catena deve essere collegata ad un cavo aereo che, per mezzo di un dispositivo scorrevole, consenta ampi movimenti all'animale.
 - Il cane non dovrà essere tenuto legato in maniera permanente.
 - d) Durante le ore pomeridiane e notturne sarà cura del proprietario evitare che l'animale disturbi la quiete pubblica.

Art.17

Raccolta delle deiezioni

- Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) Alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) A fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura da avere immediatamente disponibile al seguito;
 - c) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
 - d) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00;
 - e) Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art.18

Divieti

- E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani e gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione sul territorio del Comune;
- E' fatto divieto di detenere i cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto;
- La rete o la cancellata non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
- E' vietato tenere i cani in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.
- E' vietato addestrare gli animali ricorrendo a violenze, percosse, castrazione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.
- E' vietato utilizzare i cani a scopo di scommesse e combattimenti tra essi.
- E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità al presente regolamento.
- E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- E' vietato l'uso di collari a strangolo e museruole stringibocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
- E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

- E' vietato condurre i cani al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
- E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
- Sono vietati il taglio della coda, delle orecchie e la recisione delle corde vocali. Per il taglio della coda è fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino ad emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario entro la prima settimana di vita dell'animale.
- Sono altresì autorizzate le operazioni di cui ai commi precedenti, solo per straordinari interventi sanitari non di natura estetica, resi necessari da gravi condizioni di salute degli animali certificate dal medico veterinario che effettua l'operazione. Il certificato veterinario segue l'animale in ogni suo spostamento e deve essere sempre presentato a richiesta delle Autorità competenti.
- E' vietato a chiunque spargere e depositare esche avvelenate o altro materiale contenente veleni in luoghi ai quali possono accedere gli animali. Chiunque fa ritrovamento di cani avvelenati deve segnalarli al Comune che provvederà allo smaltimento delle carcasse ed alla bonifica del terreno. La bonifica del terreno interessato all'avvelenamento dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo necessario.
- I cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Melilli, usando sia guinzaglio che museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che dovrà essere sempre esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono sempre comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente.
- E' vietato vendere o affidare animali a persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
- E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente, con qualsiasi mezzo, animali sia cuccioli che adulti in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E' altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste, regolarmente iscritte all'Albo regionale e/o comunale del volontariato nella sezioni animali o ambiente, nell'ambito delle iniziative a

scopo di adozione, preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio competente per la tutela degli animali.

- E' vietato affidare cani a persone, associazioni, enti o società che abbiano che abbiano riportato condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del C.P.P. per i delitti previsti dagli artt. 544 bis, ter, quater, quinquies, 638 e 727 del C.P., così come modificati dalla Legge 189 del 20.07.2004, o che abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito.
- E' vietato tenere cani in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo ed in spazi non compatibili con il loro benessere psicofisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' altresì vietato isolarli in cantine, cortili, rimesse o box oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
- E' vietato separare cuccioli di cani e di gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
- E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
- E' vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni o con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei. Gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- E' vietato esporre animali in luoghi chiusi per lungo tempo in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione.
- E' vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data di inizio e fine del trattamento.
- E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza di almeno metri 2 dal terreno. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
- I cani dei proprietari che violino ripetutamente le norme di cui al presente articolo 16 e 17 saranno segnalati alle autorità competenti per gli accertamenti previsti dalla Legge 189/2004.

COMPETENZE

Art.19

Competenze dell'AUSL n.8-Dipartimento di sanità pubblica veterinaria

- Identificazione dei cani catturati e non reclamati;
- Sterilizzazione ed identificazione;
- Attività connesse alla degenza post-operatoria;
- Valutazione, caso per caso, della possibilità di rimettere il cane in libertà;
- Conservazione dei rifiuti speciali derivanti dalla sterilizzazione dei cani nel congelatore per il successivo smaltimento a cura del Comune;
- Acquisto e gestione dei farmaci.

Art.20

Competenze del Comune

- Individuazione di enti, privati o associazioni protezionistiche che garantiscano la selezione, la cattura, il trasporto e la reimmissione in libertà nei modi previsti dall'art.14 della L.R. n.15/2000;
- Mantenimento del cane dalla cattura alla reimmissione in libertà;
- Acquisizione istanze di identificazione e registrazione cani di proprietà.

Art.21

Smaltimento carcasse animali

- Lo smaltimento delle carcasse di animali di proprietà del privato cittadino avviene con oneri a carico del proprietario;
- Il Settore Polizia Municipale effettuerà la parte operativa sul territorio di concerto con il servizio veterinario dell'AUSL n.8 trasmettendo i relativi atti per i successivi adempimenti al (Uff. randagismo?)

Art.22

Censimento dei cani pericolosi

- Si definisce cane con aggressività non controllata quel cane che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale;
- Il comune istituirà un elenco di cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui all'art.22 da comunicare, periodicamente aggiornato, ai servizi veterinari ed agli organi di polizia;
- L'autorità sanitari competente, in collaborazione con l'ASL potrà stabilire:

- a) I criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e parametri di rilevazione;
- b) I percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) L'obbligo per i proprietari dei cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art.23 Sanzioni

- Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni comminate ai sensi dell'art.8 "Sanzioni del Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007 n.7" , Regolamento esecutivo dell'art.4 della Legge Regionale 3 luglio 2000 n.15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- Per le violazioni alle norme del presente regolamento non previste nella sottoelencata tabella si applica la sanzione di un minimo di Euro 28,00 ad un massimo di Euro 173,00.

Violazioni	L.R. n.15/2000	Sanzioni Minimo da euro	Sanzioni Massimo a euro
Art.3 co.7	Obbligo della iscrizione	86,00	520,00
Art.3 co.8	Obbligo della iscrizione razze aggressive	2.887,00	
Art.5 co.4	Operazioni di anagrafe	58,00	347,00
Art.8 co.6	Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe	86,00	289,00
Art.9 co.4	Abbandono di animali	578,00	1.733,00
Art.17 co.4	Norme di tutela igienica della collettività: dispositivi per rimozione deiezioni	28,00	173,00
Art.17 co.5	Norme di tutela igienica della collettività: obbligo di rimozione deiezioni	58,00	173,00

Art.24 co.1	Divieto di combattimento fra animali	5.775,00	34.650,00
Art.26 co.1	Sanzioni	173,00	289,00

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.24

Associazioni animaliste e ambientaliste

- Le Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato e/o all'Albo regionale previsto dalla L.R. n.15/2000, nonché agli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per lo sviluppo del benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra l'uomo e l'animale;
- A tal fine:
 - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
- Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

ART.25

Colonie feline

1. I Comuni, sentite la Aziende Sanitarie Provinciali possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per loro la gestione e per assicurarne la condizioni di sopravvivenza e di salute.
2. La Convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui al D.P.R.S. n. 7/2007.
3. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle Aziende Sanitarie Provinciali, che provvedono a praticare apicectomy all'orecchio sinistro e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalistica, se viene da questa

richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

- 4. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma superiore soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o animalistiche convenzionale.**
- 5. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui risultano affetti da forme patologiche gravi e non curabili.**
- 6. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.**

DISPOSIZIONI FINALI

Art.26

Vigilanza

- Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.
- Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.
- L'amministrazione comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza , ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle Leggi vigenti in materia in premessa citate ed in particolare alla Legge n.281/91 e ss.mm.ii. ed alla Legge regionale n.15/2000 e ss.mm.ii.
- Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 27

INCENTIVI ADOZIONI

La Giunta Municipale, entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, approverà con proprio atto delle linee guida per concedere incentivi economici ai cittadini che manifestano la volontà di adottare un cane e per promuovere convenzioni con gli organi di riferimento per agevolare la sterilizzazione a favore degli animali di privati.